

Circolare n° 9/2023

GESTIONE ECCESSIVO CALORE

Gentilissimi clienti,
vista l'eccezionale ondata di caldo che sta continuando a imperversare,
restando a vostra disposizione per ogni eventualità.

Il documento riassume le posizioni INPS e INL (rispettivamente del 20/07 e del 13/07) in materia di accorgimenti utili per la tutela dei lavoratori.

Con la **nota 5056 del 13.07.2023**, l'INL – stante l'ondata di caldo che sta caratterizzando questo periodo estivo – ha voluto fornire ulteriori indicazioni per la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati ai danni da calore, utili sia in fase di vigilanza ispettiva sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione, da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, in materia di temperature estreme.

Rispetto a questo tema, l'Ispettorato – che aveva già emanato diverse note in merito (n. 4639 del 02.07.2021, n. 3783 del 22.06.2022 e la n. 4753 del 26.07.2022) – ha, *in primis*, fornito taluni riferimenti consultabili online, inerenti alla valutazione dei rischi da stress termico e all'individuazione delle misure di mitigazione (https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT nella Sezione "Microclima"; <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agentifisici/stress-termico.html>; norme tecniche consultabili sulla banca dati UNI per il personale dell'INL; <https://www.workclimate.it>), rimandando anche alla "Guida informativa per la gestione del rischio caldo" dell'INAIL (patologie da calore e fattori di insorgenza) e alla pubblicazione dell'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro *Heat at work – Guidance for workplaces*", entrambe allegata alla nota INL stessa.

Quello che viene maggiormente sottolineato dall'Ispettorato, comunque, è l'aumento del rischio infortunistico per l'esposizione eccessiva allo stress termico, con particolare riferimento alle mansioni che comportano attività non occasionali all'aperto, nei settori più esposti (edilizia civile e stradale, comparto estrattivo, agricoli, marittimi e balneari, etc...).

Alla valutazione del rischio e/o del suo aggravamento concorrono, inoltre:

- orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00);

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- le mansioni, specie quelle che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l'ubicazione del luogo di lavoro;
- la dimensione aziendale;
- le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Considerando, dunque, che il rischio da calore rientra nell'ambito di valutazione dei rischi (art. 28 D.lgs. 81/2008), per l'Ispettorato, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, dovrà essere posta attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione di tale rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione: in caso di mancanza, sarà necessario che la ripresa dell'attività - in adempimento del verbale di prescrizione - sia condizionata all'adozione di tutte le misure atte a ridurre il rischio (nota 4753/2022).

EccOltre a questo, l'INL ha voluto ricordare che, nel caso di temperature elevate (superiori a 35°) registrate dai bollettini meteo o "percepiti" in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale "eventi meteo": rispetto a questo - come anche descritto nella circolare INPS n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017 e 2999/2022 - nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l'impresa dovrà solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura o bollettini meteo; inoltre, indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda disponga la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al datore o ai lavoratori.

Ancora con riferimento a questa tematica, infine, anche l'INPS - con il **messaggio 2729 del 20.07.2023** - ha voluto ribadire la possibilità di utilizzo della CIGO per eventi meteo per le alte temperature, sottolineando il concetto di "percepito" e ribadendo come sia possibile ottenere l'integrazione anche con temperature inferiori a 35 gradi ma che siano percepite come più elevate di quelle reali a causa, per esempio, di un elevato tasso di umidità.

Anche in tale messaggio, l'INPS ricorda l'importanza assoluta delle tipologie di lavorazioni svolte (in luoghi non proteggevoli dal sole o che comportano utilizzo di materiali particolari che non sopportano il forte calore), poiché proprio dalla valutazione di dette caratteristiche può emergere la maggior rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale: ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi "de quo", potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile.

Medesima considerazione, inoltre, deve essere fatta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di CISOA.

Importante, infine, sottolineare come - a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" sia ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 D.lgs. n. 148/2015), sempre e comunque tenendo conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489